



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 29**

Riunione del 20 febbraio 2013

27.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **CARDISCIANI SPINA – n.q. Presidente p.t. Azzurra Volley**
- **AZZURRA VOLLEY n.p. Presidente p.t.**

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente-Relatore
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine - Componente

PREMESSO CHE

- Con esposto datato 30 novembre 2012, l'atleta Teresita Ciccone, denunciava il comportamento contrario alle normative federali vigenti del sodalizio Azzurra Volley, con cui risulta essere ad oggi ancora tesserata, informando la Procura Federale che per quattro annualità agonistiche il sodalizio non ha sottoposto a visita medica le proprie atlete, schierandole comunque in campo ed impiegandole per attività federali, mettendo a repentaglio ed esponendo a grave rischio la salute di queste ultime; segnatamente rendeva noto che per quanto attiene alla propria posizione la certificazione medica non era stata predisposta a cura del sodalizio per quattro annualità agonistiche.
- La Procura Federale a seguito dell'esposto, ha effettuato le indagini e gli accertamenti opportuni, al fine di verificare se effettivamente il sodalizio avesse o meno sottoposto le proprie atlete a visita medica, intendendo accertare il possesso effettivo *ad probationem* dei certificati presso la sede della società;
- La Procura Federale, avendo accertato l'effettiva violazione degli artt. 21, comma 1 lettera b); 2 e 28 comma 2 RAT, ha inoltrato la richiesta di sospensione del presidente del sodalizio per mesi 8 da ogni attività federale, nonché la multa di € 800,00 al sodalizio Azzurra Volley;
- Il presidente del sodalizio, Dott.ssa Spina Cardisciani, ha presentato note difensive, in cui, dichiarando di essere in possesso della documentazione medico-sportiva, richiedeva il non luogo a sanzione;
- In data 18 gennaio 2013, vista la relazione con deferimento formulata dalla Procura Federale, nonché le note difensive inoltrate dal Presidente del Sodalizio, la Commissione Giudicante Nazionale ha disposto la convocazione della Dr.ssa Cardisciani in proprio e nella qualità di legale rappresentante del sodalizio Azzurra Volley per il 20 febbraio 2013;
- In sede di udienza, in data 20 febbraio 2013, sulla base della documentazione in atti nonché sulla scorta delle dichiarazioni delle parti, è stato accertato che il sodalizio effettivamente non è in possesso dei certificati medici, che ha meramente asserito essere stati conseguiti dall'atleta, relativamente ad attività presso una squadra di basket e dalla stessa non consegnati neppure in copia.



A seguito di trattazione orale, la causa veniva trattenuta in decisione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi della legge nazionale (D.M. 18.02.1983 Lg. 14.12.2000 n. 376) e delle relative leggi regionali, nonché ai sensi dell'Art. 21 R.A.T. tutti gli atleti tesserati e partecipanti ai Campionati di serie e/o di categoria, debbono essere in possesso del certificato medico di idoneità agonistica, rilasciato dalle competenti strutture autorizzate.

Tutti gli atleti, prima di poter essere schierati in campo sia durante gli allenamenti che durante le partite, hanno l'obbligo di sottoporsi alla visita medica agonistica.

Secondo la vigente normativa, nonché per giurisprudenza costante di questa Commissione, il certificato deve essere depositato presso la società dove l'atleta svolge la propria attività, a disposizione per ogni necessità ovvero anche per un semplice accertamento.

Invero per quanto la preventiva sottoposizione a visita medica degli atleti dei quali si intende procedere al tesseramento, sia individuata dai Regolamenti Fipav quale condicio sine qua non perché possa accedersi alla sua regolare formalizzazione, è altrettanto vero che la esistenza di tale condizione, in quel momento, non debba essere documentalmente provata ai fini dell'omologa, posto che al Presidente del sodalizio all'atto di richiedere il tesseramento è chiesto di dichiarare sotto la propria responsabilità di aver sottoposto gli atleti a tale inderogabile incombente e che la relativa certificazione è depositata presso la sede societaria.

Tale dichiarazione ben può essere assimilata, nell'ambito dei principi di lealtà sportiva cui debbono essere informati e formalizzati rapporti tra associati tra di loro e con la Fipav, ad una dichiarazione avente fede privilegiata, considerate le conseguenze che ne potrebbero derivare in capo al Presidente del sodalizio in caso di mendacio. Dunque, su tale premessa la mera regolarità dell'omologa del tesseramento non deve essere fatta discendere dalla allegazione della certificazione medica alla richiesta del tesseramento, ma dalla semplice dichiarazione dell'avvenuta sottoposizione dell'atleta a tale incombente.

In sintesi, il requisito formale richiesto al momento del tesseramento risulta appagato per l'ufficio dalla mera dichiarazione del rappresentante del sodalizio circa l'avvenuta sottoposizione dell'atleta a visita medica, restando poi il sodalizio onerato della conservazione della relativa prova documentale da tenere presso la propria sede indipendentemente dal fatto che quella dichiarazione sia sottoposta a verifica.

Il referto medico, a rigore di detto ragionamento, assume la funzione di prova circa l'espletamento della visita, senza che il suo difetto possa determinare la inefficacia del tesseramento, per quanto riguarda il vincolo nascente tra atleta e sodalizio.

Al fine di chiarire maggiormente quanto sopra esposto, si sottolinea che la visita medica potrebbe essere stata effettuata, senza l'emissione di un referto, di talché il requisito formale richiesto al momento del tesseramento risulterebbe comunque adempiuto, anche se poi, in caso di contestazione, esso risulterebbe inopponibile a fini probatori a chi ne contesti la esistenza o la validità.



Il certificato medico, dunque, deve essere inteso come requisito necessario *ad probationem*.

Le visite mediche, tuttavia, devono essere obbligatoriamente effettuate nel rispetto dell'incomprimibile diritto alla salute di ogni atleta e non può essere tollerato che sia permesso a queste ultime lo svolgimento dell'attività agonistica in assenza della certificazione medica in parola.

Nel caso di specie il sodalizio non ha dato prova di aver mai sottoposto l'atleta Ciccone annualmente a visita medico sportiva.

Sarebbe stato pertanto, onere del sodalizio che impiega in competizioni ufficiali e in allenamenti i propri tesserati, accertarsi che gli stessi siano in possesso di certificato medico di idoneità sportiva e delle condizioni fisiche tali da poter praticare il gioco della palla a volo senza mettere a repentaglio la salute degli stessi, facendoli partecipare sia agli allenamenti sia alle manifestazioni sportive ufficiali.

La violazione delle normative federali nel caso di specie, difatti, non si sostanzia solo nella mancanza del possesso del certificato, ma anche e soprattutto nell'aver reso dichiarazione mendace alla Federazione, affermando di essere *in possesso* di documentazione che in realtà non si è mai avuta nelle proprie disponibilità, abusando della posizione di controllo e di garanzia nonché del fatto che la dichiarazione del presidente – in assenza di effettivo controllo – assume valore presuntivo ai fini del tesseramento.

P.Q.M.

La CGN dispone applicarsi la sanzione della multa di € 800,00 a carico del sodalizio, nonché applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 8, a carico del Presidente del sodalizio della Dr.ssa Spina Cardisciani.

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai

Roma , 28 febbraio 2013